

POR 2007-2013

Linea di intervento 1.4.b) 2

“Interventi di sostegno agli organismi di garanzia che operano nel settore della cooperazione”

1. Forma d'intervento

L'intervento è finalizzato alla concessione di contributi ai consorzi che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi (di seguito “confidi”) che ottengano l'iscrizione all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, con l'obiettivo di facilitare così l'accesso al credito delle piccole e medie imprese cooperative iscritte all'Albo delle società cooperative e che risultano certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del decreto legislativo 2 Agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 recante: “revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”).

2. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi i confidi, di cui all'art. 13 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in L. n. 326 del 24.11.03, che ottengano l'iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere costituiti, ovvero partecipati, nella misura minima di 2/3 da piccole e medie imprese iscritte all'Albo delle società cooperative, come definite dalla disciplina comunitaria vigente;
2. che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 del d.lgs n. 385/1993 e successive modifiche;
3. essere operanti sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle imprese;
4. non essere in difficoltà finanziaria ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02).

3. Natura dell'agevolazione

I contributi sono concessi ai fondi rischi dei confidi fino alla concorrenza delle somme disponibili (€ 500.000,00) sulla base della seguente formula:

$$M(A/(C/A)) / \Sigma (A/(C/A))$$

dove

M = disponibilità finanziaria pari a € 500.000,00

A = garanzie in essere al 31.12.2010, concesse a imprese regolarmente iscritte all'Albo

delle società cooperative aventi sede legale e/o operativa in Toscana;

C = garanzie in essere a contenzioso al 31.12.2010, concesse a imprese regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative aventi sede legale e/o operativa in Toscana;

C/A = incidenza del contenzioso sul totale delle garanzie in essere al 31.12.2010;

A/(C/A) = garanzie in essere suddiviso per le quote di incidenza delle sofferenze.

I confidi sono tenuti a utilizzare i contributi per la concessione di garanzie a piccole e medie imprese regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative - in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 – che effettuino investimenti nel territorio regionale e che non siano in difficoltà, ovvero che non si trovino nelle seguenti condizioni:

- (1) in caso di società a responsabilità limitata, la PMI abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- (2) in caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, la PMI abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- (3) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti della PMI di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste al punto (3).

La garanzia non può essere superiore all'80% del prestito e l'importo massimo garantito è fissato in 400.000,00 euro per impresa.

Le garanzie sono concesse, fino al 31.12.2014, nel rispetto delle condizioni previste dal Reg. CE) 800/08 e ai sensi della "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sottoforma di garanzia" (2008/C 155/02), a fronte di:

1. investimenti in attivi materiali e immateriali

Per attivi materiali, fatto salvo l'articolo 17 dello stesso regolamento 800/08, si intende: terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili ad eccezione del trasporto su strada e del trasporto aereo.

Per attivi immateriali si intende: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

Gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti, essere considerati ammortizzabili, essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa, e figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

Gli investimenti devono consistere:

- a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della

produzione di uno stabilimento, alla diversificazione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o

- b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata investimento.

L'intensità di aiuto non può superare i seguenti limiti previsti dall'art. 15 del Reg. CE) 800/08:

- 20% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
- 10% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
- 40% per gli investimenti che riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. servizi di consulenza

I costi ammissibili corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, legale e la pubblicità.

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. partecipazione a fiere

I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

I prestiti garantiti devono essere concessi entro il 31.12.2015.

Il premio pagato dalle imprese corrisponde alle sole spese amministrative la cui misura massima è fissata nell'1% una tantum del finanziamento. Il moltiplicatore tra le garanzie concesse e i prestiti, nonché la metodologia del calcolo dell'aiuto alle imprese saranno definiti nell'Accordo di Finanziamento che sarà sottoscritto successivamente all'atto di ammissione.

I confidi sono tenuti a:

1. comunicare all'impresa che le garanzie sono concesse a valere sul POR Fesr 2007-2013;
2. richiedere alle imprese una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che la PMI:

- a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica e nel relativo Albo;
- b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005;

- c. rispetta:
- i) la normativa in materia ambientale;
 - ii) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - iii) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- e non ha riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazioni delle suddette norme;
- d. è in regola con:
- i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come risulta da certificazione DURC rilasciata all'impresa, ai sensi dell'art.1 c.553 della legge 23 dicembre 2005, n.266 ed allegata;
 - ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
 - iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
- Gli amministratori della PMI non devono aver riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;
- e. non ha amministratori che abbiano riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- f. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. richiedere alle imprese: una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e una dichiarazione di consenso resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Le imprese beneficiarie alla garanzie devono operare nei seguenti settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2007):

<p>B – <i>Estrazione di minerali da cave e miniere</i></p> <p>Ad esclusione di:</p> <p>05 <i><u>Estrazione di carbone (esclusa torba)</u></i></p> <p>05.10 <i><u>Estrazione di antracite</u></i></p> <p>05.20 <i><u>Estrazione di litantrace</u></i></p> <p>08.92.0 <i><u>Estrazione di torba</u></i></p> <p>fatta eccezione per gli aiuti alla RSI</p>
<p>C - <i>Attività manifatturiere</i></p> <p>Ad esclusione di:</p> <p>19.1 <i>Fabbricazione di prodotti di cokeria</i></p>
<p>D – <i>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i></p>
<p>E – <i>Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i></p>
<p>F – <i>Costruzioni</i></p>
<p>G – <i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i></p>
<p>H – <i>Trasporto e magazzinaggio</i></p>
<p>I – <i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i></p>
<p>J – <i>Servizi di informazione e comunicazione</i></p>
<p>M – <i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i></p>
<p>N – <i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i></p>
<p>Q – <i>Sanità e assistenza sociale</i></p> <p>Ad esclusione di</p> <p>86.1 <i>Servizi ospedalieri</i></p>
<p>S – <i>Altre attività di servizi</i></p> <p>Limitatamente a :</p> <p>96.01 <i>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</i></p> <p>96.02 <i>Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici</i></p>

4. Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana fino al 30° giorno successivo.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Regione Toscana, o in conformità dello stesso, e deve essere trasmessa alla - Regione Toscana Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese" Via Luca Giordano,13 50132 Firenze, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Sulla busta contenente la domanda deve essere apposta la dicitura "POR 2007-2013 Linea di intervento 1.4.b 2) "Interventi di sostegno agli organismi di garanzia che operano nel settore della cooperazione".

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

- a) progetto relativo all'iscrizione all'elenco ex art. 107 e copia dell'istanza di iscrizione;
- b) copia del bilancio approvato e certificato dell'esercizio 2010;
- c) copia dell'atto costitutivo e statuto omologati dal tribunale;
- d) elenco delle imprese aderenti al Confidi sottoscritto dal legale rappresentante;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante che contenga le seguenti dichiarazioni:
 - di essere costituiti, ovvero partecipati, nella misura minima di 2/3 da piccole e medie imprese iscritte all'Albo delle società cooperative, come definite dalla disciplina comunitaria vigente;
 - essere operanti sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle imprese;
 - di non essere in difficoltà finanziaria ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02);
 - di aver già presentato istanza di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 del d.lgs n. 385/1993 e successive modifiche;
 - di svolgere l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore di imprese che rispondono ai requisiti di piccola e media impresa;
 - di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia competente con l'indicazione del relativo numero;
 - di essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 TUB dell'Ufficio italiano cambi, con l'indicazione del numero;
 - di non aver procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - di non essere sottoposto a provvedimenti pregiudizievoli del patrimonio (protesti, pignoramenti, sequestri) negli ultimi tre anni;
 - di rispettare:

- iv) la normativa in materia ambientale;
 - v) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - vi) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazioni delle suddette norme;

- di essere in regola con:
 - vi) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori;
 - vii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
 - viii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - ix) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - x) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Gli amministratori non devono aver riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;

- di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non avere amministratori che abbiano riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di conoscere ed accettare senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;

g) documentazione relativa alla certificazione di regolarità contributiva (DURC) in materia di contributi previdenziali, così come previsto dall'art.1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (finanziaria 2006);

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23.05.2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ;

i) dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali;

l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante che attesti (tale dichiarazione può, eventualmente, essere supportata da dichiarazioni bancarie o da dati indicati nelle relazioni al Bilancio di esercizio):

- l'importo degli affidamenti e delle garanzie in essere al 31.12.2010, concesse a imprese regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative aventi sede legale e/o operativa in Toscana;

- l'ammontare delle garanzie in essere a contenzioso al 31.12.2010, concesse a imprese regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative aventi sede legale e/o operativa in Toscana.

5. Istruttoria delle domande

La Regione Toscana svolge l'attività istruttoria diretta a verificare i requisiti soggettivi del richiedente e tutte le altre condizioni poste per l'ammissibilità.

A conclusione dell'istruttoria la Regione Toscana approva l'ammissione al contributo con apposito atto pubblicato sul BURT.

La Regione Toscana comunicherà in forma scritta ai soggetti richiedenti l'ammissione al contributo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 30 giorni dalla data del provvedimento regionale.

6. Procedura per l'erogazione dei contributi

A seguito dell'iscrizione all'elenco speciale ex art. 107, il soggetto beneficiario deve presentare un'unica richiesta di erogazione del contributo, a saldo, sottoscritta dal legale rappresentante.

La richiesta deve essere presentata alla Regione Toscana – Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese” Via Luca Giordano,13 50132 Firenze.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

1. documentazione attestante l'iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 come confidi iscritto ai sensi del comma 32 dell'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326;
2. il regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle PMI consorziate o socie;
3. le coordinate bancarie del conto sul quale versare il contributo;
4. “Informazione antimafia” ai sensi dell'art. 10 del DPR 3 giugno 2008 n. 252;

A seguito della domanda di erogazione la Regione Toscana, dopo aver verificato la conformità ai requisiti previsti dal presente bando, procede all'erogazione del contributo.

7. Obblighi

I confidi, pena la revoca dei contributi, sono tenuti a:

1. utilizzare i contributi ai fondi rischi esclusivamente per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese, regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative che effettuino investimenti nel territorio regionale e che non siano in difficoltà;
2. sottoscrivere apposito Accordo di finanziamento ai sensi del Reg. CE 1828/2006;
3. rispettare eventuali prescrizioni o direttive della Regione Toscana in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;
4. rispettare i vincoli posti dai Reg. CE) 1998/2006, Reg. CE) n. 800/2008, Reg. CE) n. 1083/2006 e dal Reg. CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;
4. trasmettere alla Regione Toscana il monitoraggio e la rendicontazione relativa all'utilizzo dei contributi ai fondi rischi, nonché a rispettare le prescrizioni relative all'audit, nonché fornire qualsiasi altra documentazione su richiesta della Regione Toscana o terzo autorizzato ai fini del monitoraggio, rendicontazione e audit dell'intervento così come previsto al paragrafo 8;

5. restituire, in caso di scioglimento o cessazione del Confidi, un importo pari all'ammontare residuo del contributo al fondo rischi compresi gli interessi maturati alla fine di ogni anno;
6. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo del fondo. Tutta l'archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata per i 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo CREO ai sensi dell'art. 90 Reg CE) 1083/2006;
7. dare immediata comunicazione alla Regione Toscana mediante lettera raccomandata qualora intendano rinunciare al contributo.

8. Monitoraggio, rendicontazione e audit delle operazioni

I Confidi si impegnano a:

1. trasmettere alla Regione Toscana la rendicontazione attestante l'utilizzo dei contributi ai fondi rischi secondo le indicazioni che saranno stabilite nell'Accordo di finanziamento e dall'Autorità di gestione del POR FESR Toscana 2007-2013;
2. trasmettere alla Regione Toscana i dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico con modalità e scadenze che saranno definite successivamente sulla base delle disposizioni impartite dall'Autorità di Gestione del POR Fesr 2007- 2013;
3. rispettare le previsioni in materia di audit ai sensi dell'art. 16 del Reg. CE 1828/2006 e ai sensi dell'art. 62 del Reg. CE n. 1083/2006 sulla base delle modalità che saranno stabilite dall'Autorità di gestione del POR FESR Toscana 2007-2013;
4. rispettare le previsioni dell'articolo 19 del Reg. Ce 1828/2006 ed, in particolare, a rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata, in caso di ispezione e a fornire estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di audit nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati;
5. garantire l'opportuna riservatezza secondo le norme del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. A tal fine dovrà essere segnalato alla Regione Toscana il titolare dei trattamenti relativi ai dati delle imprese e il responsabile degli stessi trattamenti.

9. Revoca dei contributi

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancata iscrizione all'elenco speciale di cui all'art.107 del d.lgs.385/93 entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda salvo eventuali proroghe;
- b) nel caso di rinuncia del beneficiario;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o non veritiere;
- d) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla L.R. n. 35/2000 e dalla normativa di riferimento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di revoca della Regione Toscana ai sensi della L. 241/90.

10. Procedimento di revoca

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Toscana, in attuazione della legge n. 241/90, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito entro il termine di trenta giorni. Il termine è sospeso ogni qualvolta l'amministrazione regionale debba acquisire atti o documenti da parte di soggetti privati o da altre pubbliche amministrazioni. In tal caso la documentazione richiesta deve essere trasmessa tassativamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana, tramite gli uffici preposti, procede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, comprensivi degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione del contributo.

L'amministrazione regionale si riserva comunque di agire per il risarcimento di eventuali danni conseguenti alla revoca del contributo.

11. Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90 e trattamento dei dati personali.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte del soggetto beneficiario.

La durata prevista per il procedimento istruttorio è di 120 giorni.

Il periodo per l'erogazione dell'agevolazione è di 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta di erogazione del contributo o dal completamento/integrazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione richiesta.

Il diritto di accesso di cui alla L. 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Toscana.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese” della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze Dott.ssa Simonetta Baldi.

Il responsabile del trattamento dei dati sensibili è il dirigente del Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese” della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze Dott.ssa Simonetta Baldi.

I dati personali sono trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai sensi del D.Lgs.30/6/2003 n.196.